

COMUNE DI CALUSO

Città Metropolitana di TORINO

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE

SULLA PROPOSTA DI

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

E DOCUMENTI ALLEGATI

Comune di Caluso

VERBALE N. 63 DEL 16 DICEMBRE 2020

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

Il Revisore unico

PREMESSO CHE:

- ha esaminato la proposta di bilancio di previsione 2021-2023, unitamente agli allegati di legge;
- ha visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- ha visto il D.lgs. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione contabile enti territoriali;

PRESENTA

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2021-2023, del Comune di Caluso che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

SOMMARIO	PAG.
PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI	4
INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DELL'ENTE	7
VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI E GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020	7
BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023	9
Riepilogo generale entrate e spese per titoli	9
Fondo pluriennale vincolato	11
Previsioni di cassa	12
Verifica equilibrio corrente anni 2021-2023	13
Entrate e spese di carattere non ripetitivo	16
La nota integrativa	18
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI	19
Verifica della coerenza interna	19
Verifica della coerenza esterna	20
ORGANISMI PARTECIPATI	21
VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023	23
A) ENTRATE	23
Entrate da fiscalità locale	24
Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria	28
Sanzioni amministrative da codice della strada	29
Proventi dei beni dell'ente	30
Proventi dei servizi pubblici	30
Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi di costruire) e relative sanzioni	32
B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI	33
Spese di personale	34
Vincoli e limitazioni	36
Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)	39
Fondo di riserva di competenza e di cassa	40
Fondi per spese potenziali	41
SPESE IN CONTO CAPITALE	41
INDEBITAMENTO	42
OSSERVAZIONI SUGGERIMENTI E CONCLUSIONI	44

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto **Dott. Cristiano BAUCE'**, Revisore del Comune di Caluso ai sensi dell'art. 234 e seguenti del TUEL, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 64 del 01.10.2018

PREMESSO

che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione nel rispetto del Titolo II del D.Lgs 267/2000 (TUEL) e dei principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs 118/2011;

che ha ricevuto in data 11.12.2020 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2021-2023, approvato dalla Giunta Comunale in data 11.12.2020 con delibera n. 107 completo dei seguenti allegati obbligatori come previsto nell'art.11 comma 3 del D.lgs 118/2011:

- il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio 2020;
- il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto concernente la composizione del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle Regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;
- la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 118/2011;

ai sensi dell'art.172 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 e punto 9.3 del P.C. Applicato allegato 4/1 al D.lgs n. 118/2011 lettere g) ed h):

- l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, del bilancio consolidato deliberati e relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione delle unioni di comuni e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al D.lgs 23.6.2011 n. 118 e successive modificazioni. Tali documenti contabili sono allegati al bilancio di previsione qualora non integralmente pubblicati nei siti internet indicati nell'elenco;

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale sulla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare a residenza, attività produttive e terziario e determinazione del prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
- le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi ivi incluso eventuali riduzioni/esenzioni di tributi locali;
- la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, approvati con Decreto interministeriale Ministero Interno e Ministero Economia del 28 dicembre 2018;
- equilibri di bilancio secondo lo schema allegato al D.lgs n. 118/2011;
- il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" previsto dall'art. 18-bis del D.lgs n. 118/2011;

oltre che:

- documento unico di programmazione (DUP) e la nota di aggiornamento dello stesso predisposti conformemente all'art. 170 del TUEL;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 30.11.2020 relativa alla adozione del programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici per il triennio 2021-2023;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11.12.2020 relativa all'approvazione del piano del fabbisogno di personale triennale 2021-2023 e annuale 2021;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 11.12.2020 di destinazione della parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del codice della strada;
- la proposta di delibera del Consiglio di conferma o variazione delle aliquote e tariffe per i tributi locali;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 11.12.2020 relativa al piano triennale di razionalizzazione delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. 112/2008) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 del 30.11.2020;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 11.12.2020 riguardante il programma biennale forniture servizi 2021-2023 di cui all'art. 21 comma 6 D.lgs n. 50/2016;

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale relativa al programma delle collaborazioni autonome ed al limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 D.L. 112/2008;
- la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'art. 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
- l'elenco delle spese finanziate con i proventi dei titoli abilitativi edilizi e relative sanzioni di cui all'art. 1 comma 460 L. 232/2016;
- l'elenco delle entrate e spese non ricorrenti;

ed i seguenti documenti messi a disposizione:

- i documenti e prospetti previsti dallo statuto e dal regolamento di contabilità;
- prospetto analitico delle spese di personale previste in bilancio come individuate dal comma 557 dell'articolo 1 della L. 296/2006;
- prospetto dimostrativo dei mutui e prestiti in ammortamento, con evidenza delle quote capitale e delle quote interessi;

Viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;

Visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;

Visto lo statuto ed il regolamento di contabilità;

Visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 153, comma 4 del D.lgs 267/2000 in data 11.12.2020 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2021/2023;

L'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 267/2000 (TUEL).

INFORMAZIONI SULLA CONDIZIONE DELL'ENTE

Il Comune di Caluso registra una popolazione al 01.01.2020 di n. 7490

L'ultimo aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il bilancio di previsione 2020-2022 risale alla data del 30.11.2020

L'Ente non ha gestito in esercizio provvisorio l'anno 2020, avendo approvato il relativo bilancio in data 19.12.2019;

L'Ente finora non ha richiesto anticipazioni di liquidità, pur avendo deliberato l'autorizzazione all'anticipo di tesoreria per l'esercizio 2020 con atto della Giunta Comunale n. 107 del 21.11.2019;

L'Ente non ha debiti fuori bilancio e non ha disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario dei residui;

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare alcuni mutui della Cassa Depositi e Prestiti secondo la Circolare n. 1300 del 23.04.2020. La rinegoziazione è stata deliberata con atto del Consiglio Comunale n. 23 del 11.05.2020;

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2020

L'Organo Consiliare ha approvato con delibera n. 57 del 30.11.2020 l'assestamento e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio di previsione 2020/2022, ai sensi degli artt. 175 e 193 D.lgs 267/2000 e s.m.i.

Da tale verifica, come indicato nella relazione dell'organo di revisione formulata con verbale n. 59 del 25.11.2020 risulta che:

sono salvaguardati gli equilibri di bilancio;

non risultano debiti fuori bilancio o passività probabili da finanziare;

è stato rispettato l'obiettivo del pareggio di bilancio;

sono state rispettate le disposizioni sul contenimento delle spese di personale;

non sono richiesti finanziamenti straordinari agli organismi partecipati.

La gestione dell'anno 2019, approvata con atto del C.C. n. 20 del 11.05.2020, si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31.12.2019 così distinto ai sensi dell'art. 187 del TUEL:

Risultato di amministrazione al 31.12.2019	€ 3.540.266,94
Di cui:	
Parte accantonata	€ 2.128.557,89
Parte vincolata	€ 27.508,57
Parte destinata agli investimenti	€ 24.866,30
Parte disponibile	€ 1.359.334,18

Dalle comunicazioni ricevute e dalle verifiche effettuate non risultano passività potenziali probabili per un'entità superiore al fondo accantonato nel risultato d'amministrazione.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

	2018	2019	2020
Disponibilità all'1.1.	1.375.590,22	1.525.095,69	1.677.960,97
Di cui cassa vincolata	7.929,00	7.929,00	0,00
Anticipazioni non estinte al 31.12	0,00	0,00	0,00

Il saldo di cassa alla data del 30.09.2020, come risulta dal proprio verbale di verifica n. 56 del 27.10.2020, è di euro 1.541.852,07.

BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023

L'impostazione del bilancio di previsione 2021-2023 è tale da garantire il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1 co 821 L. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal D.M. 1.08.2019.

L'Organo di revisione ha verificato che tutti i documenti contabili sono stati predisposti e redatti sulla base del sistema di codifica della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'art. 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono così formulate:

RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	55.002,04	55.002,04	55.002,04
	Fondo pluriennale vincolato per spese c.capitale	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di amm.ne	134.856,00	0,00	0,00
	Di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente	134.856,00	0,00	0,00
1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	3.782.684,35	3.808.864,38	3.808.864,38
2	Trasferimenti correnti	457.405,09	445.632,15	445.632,15
3	Entrate extratributarie	1.399.662,58	1.397.043,89	1.393.452,65
4	Entrate in c.capitale	4.930.923,25	95.000,00	93.000,00
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
6	Accensione di prestiti	160.000,00	0,00	0,00
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	950.044,00	944.044,00	944.044,00
	TOTALE TITOLI	12.680.719,27	7.690.584,42	7.684.993,18
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	12.870.577,31	7.745.586,46	7.739.995,22

RIEPILOGO GENERALE SPESE PER TITOLI

DENOMINAZIONE		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI ANNO 2022	PREVISIONI ANNO 2023
Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Spese correnti Tit. 1	Previsioni di competenza	5.674.649,92	5.538.940,85	5.528.649,03
	Di cui già impegnato	634.150,63	318.865,68	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	55.002,04	55.002,04	55.002,04
Spese in conto capitale Tit. 2	Previsioni di competenza	5.063.657,51	72.373,16	70.000,00
	Di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Spese per incremento attività finanziarie Tit.3	Previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00
	Di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti Tit.4	Previsioni di competenza	182.225,85	190.228,45	197.302,19
	Di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipazioni ricevute da Istituto tesoriere/cassiere Tit.5	Previsioni di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Di cui già impegnato	0,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro Tit.7	Previsioni di competenza	950.044,00	944.044,00	944.044,00
	Di cui già impegnato	650,00	0,00	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLI	Previsioni di competenza	12.870.577,31	7.745.586,46	7.739.995,22
	Di cui già impegnato	634.810,63	318.865,68	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	55.002,04	55.002,04	55.002,04
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	Previsioni di competenza	12.870.577,31	7.745.586,46	7.739.995,22
	Di cui già impegnato	634.810,63	318.865,68	0,00
	Di cui fondo pluriennale vincolato	55.002,04	55.002,04	55.002,04

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il Fondo pluriennale vincolato indica le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio con imputazione agli esercizi successivi, o già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, la cui copertura è costituita da entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, o da entrate già accertate negli esercizi precedenti ed iscritte nel fondo pluriennale previsto tra le entrate.

Il fondo garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in cui il fondo che si è generato nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D.lgs 118/2011 e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Con riferimento alle poste iscritte relative al fondo pluriennale vincolato di entrata, l'organo di revisione ha verificato con la tecnica del campionamento:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art. 183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla reimputazione di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi di riferimento.

In merito alle quote di FPV di spesa, l'Organo di revisione ha verificato, in particolare, che l'entità del fondo pluriennale vincolato medesimo, iscritta nel titolo secondo, risulti coerente con i cronoprogrammi di spesa indicati nel programma triennale dei lavori pubblici ed in altri atti di impegno.

Le fonti di finanziamento del fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrate del bilancio per l'esercizio 2021 sono le seguenti:

IMPORTO	FONTE DI FINANZIAMENTO
55.002,04 FPV parte corrente	E.correnti

PREVISIONI DI CASSA

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui. Il saldo di cassa non negativo assicura il rispetto del comma 6 dell'art. 162 del TUEL.

L'Organo di revisione rammenta che i singoli responsabili di settore devono partecipare alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

La previsione di cassa è dimostrata nei seguenti prospetti:

PARTE I ENTRATA

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021
	Fondo cassa all'1.1.2021 presunto	1.525.095,69
1	Entrate correnti di natura tributaria,contributiva e perequativa	4.797.906,17
2	Trasferimenti correnti	486.393,43
3	Entrate extratributarie	2.743.123,71
4	Entrate in c.capitale	1.683.554,59
5	Entrate da riduzione attività finanziarie	33.219,67
6	Accensione di prestiti	167.464,14
7	Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
9	Entrate per conto terzi e partite di giro	982.718,81
	TOTALE TITOLI	11.894.380,52
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	13.419.476,21

PARTE II SPESA

TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI ANNO 2021
1	Spese correnti	7.230.306,72
2	Spese in conto capitale	2.520.653,41
3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00
4	Rimborso prestiti	182.225,85
5	Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00
7	Uscite per conto terzi e partite di giro	994.855,60
	TOTALE TITOLI	11.928.041,58
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	11.928.041,58

Verifica equilibrio corrente ed in conto capitale anno 2021-2023

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art. 162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1525095,69			
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)		55.002,04	55.002,04	55.002,04
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1-2-3 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		5.639.752,02 0,00	5.651.540,42 0,00	5.647.949,18 0,00
C) Entrate tit.4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese titolo 1 – spese correnti <i>di cui</i> <i>- fondo pluriennale vincolato</i> <i>- fondo crediti dubbia esigibilità</i>	(-)		5.674.649,92 55.002,04 258.000,00	5.538.940,85 55.002,04 260.000,00	5.528.649,03 55.002,04 260.000,00
E) Spese titolo 2.04-Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese titolo 4.00-Quote di capitale amm.to mutui e prestiti obbligazionari <i>-di cui per estinzione anticipata di prestiti</i> <i>-di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>	(-)		182.225,85 0,00 0,00	190.228,45 0,00 0,00	197.302,19 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-162.121,71	-22.626,84	-23.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162 COMMA 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso di prestiti <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		134.856,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		28.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		734,29	373,16	0
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	(+)		0	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4-5-6	(+)		5.090.923,25	95.000,00	93.000,00
C) Entrate tit.4.02.06-Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		28.000,00	23.000,00	23.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		734,29	373,16	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate ad estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese titolo 2 – Spese in conto capitale <i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		5.063.657,54 0,00	72.373,16 0,00	70.000,00 0,00
V) Spese titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese titolo 2.04 trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate titolo 5.02 per riscossioni crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00

S2) Entrate titolo 5.03 per riscossioni crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate titolo 5.04 relative ad altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese titolo 3.02 per concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese titolo 3.03 per concessioni crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese titolo 3.04 per altre spese per acquisizione di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00
SALDO CORRENTE AI FINI DELLA COPERTURA DEGLI INVESTIMENTI PLURIENNALI					
Equilibrio di parte corrente			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)		134.856,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			-134.856,00	0,00	0,00

L'importo indicato alla lettera I) "Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" sono costituite da proventi per oneri di urbanizzazione.

L'importo indicato alla lettera L) "Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili" sono costituite dal fondo innovazione (incentivi tecnici)

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art. 1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al D.lgs n.118/2011;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art. 1 comma 866 della L. 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 non sono previste entrate per alienazione immobili.

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'art. 25 comma 1 lett.b) della L. 31.12.2009 n. 196, relativamente alla classificazione delle entrate dello Stato, distingue le entrate e le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi. In particolare l'allegato 7 al D.lgs 118/2011 ne precisa la distinzione. A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni
 - b) condoni
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria
 - d) entrate per eventi calamitosi
 - e) alienazione di immobilizzazioni
 - f) accensione di prestiti
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali
 - b) ripiani di disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c.capitale
 - c) eventi calamitosi
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati
 - e) investimenti diretti
 - f) contributi agli investimenti

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrente le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono NON ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti “continuativi” da provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate “non ricorrenti” anche le entrate presenti “a regime” nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate NON ricorrenti quando tale importo viene superato. L'Ente ha elaborato apposito prospetto dimostrativo per le anzidette entrate.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti, sono destinate al finanziamento di interventi di investimento (cfr punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.lgs 118/2011).

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel tit. I le seguenti spese non ricorrenti:

Entrate eccezionali correnti o in c.capitale destinate a spesa corrente	PREVISIONE ENTRATA
Contributo rilascio permesso di costruire	
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni	
Recupero evasione tributaria (importo eccedente la media come da prospetto dimostrativo)	32.626,16
Entrate per eventi calamitosi	
Canoni concessori pluriennali	
Sanzioni CDS	
Plusvalenze da alienazione	
Altre (specificare)	
TOTALE ENTRATE	32.626,16
Spese correnti straordinarie finanziate con risorse eccezionali	PREVISIONE SPESA
Sanzioni CDS destinate a spese c.capitale	
Sanzioni CDS destinazione vincolata	
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi	
Oneri straordinari della gestione corrente	
Spese per eventi calamitosi	
Spese per liti arbitraggi risarcimenti	2.000,00
Altre:	
Adegua.regolamento dati personali	
Spese per concorsi (parte non coperta da relativa entrata)	4.361,00
Incentivi al personale per recupero evasione	
Prestaz.per studi, collaudi ecc	3.000,00
Acquisto beni per volontari anziani	300,00
Contributi spese gestione sc.element.e medie	6.000,00
Contributi per manif.turistiche	6.875,00
Spese impreviste	10.090,16
TOTALE SPESE	32.626,16
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	0,00

LA NOTA INTEGRATIVA

La nota integrativa allegata al bilancio indica come disposto dal comma 5 dell'art. 11 del D.lgs 23.6.2011 n. 118 tutte le seguenti informazioni:

- i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali ed al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
- l'elenco analitico delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate ed accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172 comma 1, lett. a) del Tuel;
- l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

Il revisore ritiene che le previsioni per gli anni 2021-2023 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogno del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare ecc).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal principio contabile applicato alla programmazione (Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011), con atto n. 65 del 08.09.2020 e successivamente approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 46 del 28.09.2020.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con verbale n. 54 del 23.09.2020 attestando la sua coerenza, attendibilità e congruità.

La nota di aggiornamento sarà approvata contestualmente al bilancio 2021 – 2023

Verifica adozione strumenti obbligatori di programmazione di settore e loro coerenza con le previsioni.

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità ed agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.

Tali documenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16.01.2018 e dovranno essere altresì pubblicati sul sito dell'Ente nella sezione “amministrazione trasparente” e sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

Programma biennale di acquisti di forniture e servizi

Il programma biennale di acquisti di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.lgs 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018. Il programma per il periodo 2021-2023 è stato approvato dalla Giunta Comunale con atto n.101 del 11.12.2020

Piano del fabbisogno di personale

Il piano del fabbisogno di personale triennale 2021-2023 e annuale 2021 è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 104 del 11.12.2020

L'atto oltre ad assicurare le esigenze di funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi, prevede una riduzione della spesa attraverso il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale.

Il fabbisogno di personale nel triennio 2021-2023 tiene conto dei vincoli disposti per le assunzioni e per la spesa di personale.

La previsione triennale è coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione del fabbisogno.

<i>VERIFICA DELLA COERENZA ESTERNA</i>

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 delle Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato in entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno in “equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo”, desunto “dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto” (allegato 10 al D.lgs 118/2011 (co.821) come modificato dal DM 01.08.2019).

ORGANISMI PARTECIPATI

Accantonamento a copertura di perdite

(art. 1 commi da 550 a 562 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ed art. 21 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175).

La disciplina delle perdite negli enti partecipati è contenuta in:

- 1) L. 147/2013 art. 1 c. 550 per le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
- 2) Dlgs. 175/2016(TUSP) art. 21 per le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che adottano la contabilità finanziaria;

L'articolo 1, comma 551 della L. 147/2013 definisce innanzitutto le modalità di determinazione del fondo, nonché le modalità di utilizzo e svincolo dello stesso. A regime (e quindi dal 2018) l'accantonamento al fondo dovrà essere determinato per un importo pari al risultato d'esercizio (o al saldo finanziario) negativo non immediatamente ripianato, ed in misura proporzionale alla quota di partecipazione detenuta dall'ente.

In proposito, la Corte dei conti ha chiarito che con riferimento alla generalità degli organismi, per perdita di esercizio si intende il risultato netto di esercizio di cui all'articolo 2425 Cc (voce 23); valore che prende in considerazione sia la gestione caratteristica sia quella non caratteristica, che comprende le poste finanziarie (interessi, perdite su cambi, svalutazioni di partecipazioni, etc.) e quelle straordinarie (plusvalenze, minusvalenze, etc.), oltre alle imposte.

Con l'esercizio 2018 termina il periodo transitorio previsto dal comma 552 del citato art. 1 pertanto eventuali perdite, se non immediatamente ripianate, determinano un accantonamento nel bilancio di previsione.

Non risultano partecipazioni del Comune di Caluso in Istituzioni, Aziende speciali o società con perdite d'esercizio mentre risulta una modesta perdita per il C.S.Q.T. Consorzio per lo sviluppo della qualità aziendale e della tecnologia nel Canavese ente in liquidazione- nel quale il Comune ha una quota di partecipazione del 18,14% corrispondente ad un teorico risultato negativo di competenza di euro 143,48.

Il CSQT- CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLA QUALITA' AZIENDALE E DELLA TECNOLOGIA NEL CANAVESE (C.S.Q.T.) IN LIQUIDAZIONE già presentava nel 2014 un risultato negativo che ha determinato un accantonamento per il bilancio di previsione 2015. Stante la difficoltà a dismettere quanto rimane dell'attivo l'ente presenta risultati negativi in tutti gli esercizi considerati.

Le società, enti ed organismi partecipati sono stati oggetto di esame con la deliberazione GC nr. 28 del 31/03/2015 ai sensi dell'art. 1 c. 612 della L. 190/2014, la relazione del Sindaco è sottoposta al Consiglio comunale ed approvata con deliberazione CC 11 del 23/04/2015, infine la relazione conclusiva è stata approvata con deliberazione CC nr. 11 del 12/04/2016.

La ricognizione aveva i seguenti obiettivi:

- eliminazione società e partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali (lett. a - c. 611 art. 1 L. 190/2014);
- soppressione società con soli amministratori o con n. amministratori superiore a n. dipendenti (lett. b - c. 611 art. 1 L. 190/2014);
- eliminazione partecipazioni in società con attività simili a quelle di altre partecipate o di enti pubblici strumentali (lett. c - c. 611 art. 1 L. 190/2014);
- aggregazione società di servizi pubblici locali di rilevanza economica (lett. d - c. 611 art. 1 L. 190/2014)
- contenimento costi di funzionamento tramite razionalizzazione organi amministrativi/ di controllo (lett. e - c. 611 art. 1 L. 190/2014);

L'esito della ricognizione non ha richiesto interventi di razionalizzazione.

Successivamente l'ente ha provveduto alla ricognizione straordinaria delle società partecipate con deliberazione di Consiglio comunale nr. 46 del 26/09/2017 adottata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e smi dando atto che:

- non esistevano partecipazioni dirette da dismettere o razionalizzare;
- sulle partecipazioni indirette, segnalava che, in quanto socio di minoranza, non poteva influire sulle decisioni in materia fermi restando l'esercizio dei poteri di vigilanza in quanto socio della partecipante;
- non risultava necessario adottare alcun piano di razionalizzazione.

La principale partecipazione riguarda la SCS Società Canavesana servizi dove possiede 180.450 azioni con una quota del 6,75% dove la partecipazione persegue finalità pubbliche e produce servizi d'interesse generale (igiene urbana, ciclo integrato dei rifiuti ecc..) in sostanza eroga un servizio pubblico di rilevanza economica a rete e risulta strettamente necessaria al perseguimento

delle finalità istituzionali dell'ente e risulta non assoggettabile alle procedure di razionalizzazione di cui ai punti precedenti.

La società non presenta perdite d'esercizio né ha presentato in tempi recenti perdite d'esercizio e non risultano squilibri economici o patrimoniali.

La SMAT Società Metropolitana Acque Torino nella quale l'ente ha una partecipazione dello 0,00013% (nr. 7 azioni) opera nella gestione del ciclo idrico integrato ed opera nell'ambito di un servizio pubblico necessario al perseguimento delle finalità dell'ente.

Non risultano squilibri patrimoniali od economici e non ha avuto perdite d'esercizio negli anni precedenti.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30.11.2020 è stata deliberata la ricognizione annuale delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dal Comune.

VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2021-2023

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2021-2023, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE

Le previsioni di entrate di natura tributaria presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2019 e le previsioni assestate 2020

Entrate tributarie

	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Imposta comunale sulla pubblicità	26.260,92	27.137,50	21.637,50	21.637,50	21.637,50
Addizionale I.R.P.E.F	776.000,00	720.000,00	720.000,00	770.000,00	770.000,00
I.M.U.	1.376.491,73	1.330.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00	1.375.000,00
TASI	38.455,38	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
TARI	1.192.508,30	1.090.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
I.C.I-I.M.U recupero evasione	100.563,74	87.000,00	66.000,00	60.000,00	60.000,00
Tassa per ammissione a concorsi per posti di ruolo	900,00	1.794,00	1.100,00	0,00	0,00
Diritti sulle pubbliche affissioni	5.820,16	2.362,50	3.362,50	3.362,50	3.362,50

Fondo solidarietà comunale	366.864,38	383.584,35	383.584,35	366.864,38	366.864,38
TOTALE ENTRATE DI NATURA TRIBUTARIA	3.883.864,61	3.663.878,35	3.782.684,35	3.808.864,38	3.808.864,38

Addizionale comunale I.R.P.E.F.

L'ente per l'anno 2021 ha confermato le aliquote nella misura dell'8,00 per mille senza detrazione e senza graduazione per scaglioni. Il gettito è così previsto:

Rendiconto 2019 (accertato)	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
776.000,00	720.000,00	770.000,00	770.000,00

IUC

L'imposta Unica Comunale è articolata in IMU/TASI/TARI e vengono descritte nel seguente modo dettagliato:

Imposta municipale propria

Con la legge 160 del 27/12/2019 comma 738, a decorrere dall'anno 2020, è stata soppressa l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) mentre l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della stessa legge.

Il gettito, determinato sulla base delle aliquote previste per l'anno 2020, da confermarsi per l'anno 2021, sono invariate rispetto a quelle approvate con atto C.C. n. 23 del 09.09.2014 e successivi con un gettito previsto in € 1.375.000,00. Le aliquote sono le seguenti:

IMMOBILE	Aliquota	Detrazione
Percentuale Abitazione principale (A1/A8/A9) e pertinenze	4,5 ‰	€ 200,00
Fabbricati categoria D (esclusi D10) e C1	9, ‰	
Fabbricati Ater/IACP regolarmente assegnati	4,5 ‰	€ 200,00
Fabbricati posseduti da AIRE già utilizzati come abitazione principale	4,5 ‰	€ 200,00
Altri immobili diversi dai precedenti	10 ‰	
Aree fabbricabili	10 ‰	
Terreni	7,60 ‰	
Fabbricati rurali	1,00 ‰	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (Beni merce)	3,3 ‰	

Lo stanziamento iscritto nell'entrata è al netto della riserva a favore dello Stato del gettito derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D corrispondente al 7,6 per mille, ai sensi della art. 1 comma 380 lettera f) Legge n. 228/2012 (Legge di Stabilità) 2013.

Il gettito derivante dall'attività di controllo delle dichiarazioni Imu di anni precedenti è dettagliato nella tabella in calce alla presente sezione

L'ente dovrà provvedere, a norma dell'art. 31, comma 19, della legge 27/12/2002 n. 289, a comunicare ai proprietari la natura di area fabbricabile del terreno posseduto.

TASI-TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - SOPPRESSIONE

Il tributo sui servizi indivisibili è stato istituito come componente della IUC dalla L. 147/2013 e destinato a finanziare quei servizi, come per esempio l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione delle strade ecc che sono disponibili per tutta la collettività senza una specifica richiesta e senza quantificare il beneficio individuale: è stato soppresso con effetto dal 1° Gennaio 2020, fermo restando il recupero dell'evasione per gli anni pregressi.

ALTRE AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

A legislazione vigente deve ritenersi confermato il regime delle esenzioni ed agevolazioni IMU vigente nel 2019:

1) IMU su immobili concessi in comodato (Art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011): e' prevista la riduzione della base imponibile al 50% per gli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado purché siano rispettate alcune condizioni molto restrittive: 1) il comodante deve essere proprietario di un solo immobile oppure di 2 immobili ma in tal caso uno dei due deve essere necessariamente abitazione principale del proprietario 2) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale 3) l'immobile (o i due immobili) sia presente nello stesso comune dove si ha la residenza e la dimora abituale 4) Sono esclusi i comodati per le abitazioni di lusso (Cat, A1, A8 e A9) 5) il contratto deve essere registrato 6) il beneficio è limitato ai parenti di primo grado. Il beneficio e' esteso "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori" (art. 1, comma 1092 legge 145/2018).

Il comune di Caluso non prevede agevolazioni ulteriori per gli immobili in comodato.

2) IMU su terreni agricoli

a) I terreni ubicati nei comuni riportati nella circolare 9/E/1993 del Ministero delle Finanze come montani o parzialmente montani o di collina svantaggiata sono esenti (in caso di parziale delimitazione - PD - l'esenzione vale solo per i terreni nelle zone parzialmente delimitate): per il Comune di Caluso si tratta di esenzione limitata ai seguenti fogli di mappa: **2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 10 - 11 - 25 - 27 - 28.**

b) sono **esentati i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e da Imprenditori agricoli professionali (IAP)** con iscrizione alla previdenza agricola. In via interpretativa il MEF aveva ritenuto applicabile il beneficio ai terreni posseduti e condotti dai coadiuvanti delle imprese agricole, interpretazione che ha trovato espressa conferma nel comma 705 della legge 145/2018.

Sono imponibili i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD o IAP ad altri CD o IAP.

La perdita di gettito dovuta all'esenzione dei terreni appartenenti a Coltivatori diretti, Imprenditori agricoli professionali ed ai coadiuvanti in imprese agricole è parzialmente compensata da trasferimenti statali inclusi nel fondo di solidarietà comunale mentre l'esenzione dei terreni di collina svantaggiata è compensata dall'annullamento di precedenti riduzioni di trasferimenti.

3) IMU Abitazione principale: sugli immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze non si applica l'IMU ad eccezione dei fabbricati e relative pertinenze classificati nelle categorie catastali A1, A8 ed A9;

4) Immobili appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari: su detti immobili **non si applica l'IMU**, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

5) Immobili merce (immobili costruiti da imprese per la vendita e non locati): sono soggetti ad IMU dal 2020 con aliquota massima 2,5 per mille salva l'applicazione della maggiorazione dello 0,8 per mille come previsto dal comma 755 della L. 160/2019 come modificato dall'art. 108 del D.L. 104/2020;

6) FABBRICATI RURALI STRUMENTALI: sono soggetti ad IMU nella misura massima dell'1 per mille, aliquota applicata nel 2020 e confermata per il 2021.

7) FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE:

L'esenzione IMU si applica integralmente anche alle fattispecie equiparate all'abitazione principale e precisamente:

a) alloggi sociali;

b) abitazioni appartenenti al personale del comparto sicurezza, della carriera prefettizia ed agli altri casi previsti dall'art. 2 c. 5 del DL 102/2013 per i quali non si richiede il requisito della residenza e dimora abituale;

c) alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

d) fabbricati non locati appartenenti ad anziani o disabili in ricovero permanente già adibiti ad abitazione principale e pertinenze degli stessi secondo la definizione valevole ai fini IMU in quanto fattispecie esplicitamente "assimilata" all'abitazione principale in base al regolamento comunale;

8) IMU Immobili locati a canone concordato: in base al comma 760 della citata Lç., 160/2019 per le abitazioni locare a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune a e' ridotta al 75 per cento. Il Comune di Caluso non ha aderito ad accordi territoriali ma rimane applicabile l'accordo concluso da altro comune demograficamente omogeneo.

9)FABBRICATI di categoria D ed E (cd "imbullonati")riaccatastati con esclusione di macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo nella determinazione della rendita con una corrispondente riduzione del correlato gettito IMU.

Sulla base delle variazioni catastali e dei versamenti l'incidenza negli anni precedenti è stata minima e sostanzialmente compensata dai trasferimenti erariali quindi si presume che anche il gettito 2021 rimarrà invariato salvo nuovi riaccatastamenti da seguire in corso d'anno.

TARI- TRIBUTO SUL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

A partire dall'anno 2014 con l'art. 1 commi 639 e ss della L. 147/2013 è stata introdotta la (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore degli immobili in sostituzione dei precedenti prelievi di natura patrimoniale e tributaria.

Il Piano Economico Finanziario per l'anno 2021, così come accaduto per il 2020, deve essere redatto secondo quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 443/2019/R/rif: "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018- 2021" nella quale è stato adottato il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)" per la redazione dei Piani Economici Finanziari.

La Validazione del Piano Economico Finanziario, così come accaduto per l'anno 2020, è competenza dell'Ente Gestore che nel nostro caso è il Consorzio Canavesano Ambiente il quale, si sta adoperando per definire le dovute procedure tecnico amministrative.

L'ente di regolazione ARERA non ha però ancora resi pubblici i dati di calcolo 2021 ragion per cui, in questo momento, non è stato possibile procedere alla redazione del PEF.

Gli stanziamenti di bilancio in entrata hanno tenuto prudenzialmente conto del piano finanziario 2020 mentre le spese tengono conto del budget trasmesso dal soggetto gestore.

Nella determinazione delle tariffe il comune applica dal 2018 il metodo normalizzato disciplinato dal DPR 27/04/1999 nr. 158 e, dal 2020, calcola le tariffe sulla base di un piano finanziario elaborato dal Consorzio Canavesano Ambiente quale ente gestore del bacino (EGATO)

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI – CANONE UNICO PATRIMONIALE.

L'articolo 1, commi 816 e ss. della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, prevede, a decorrere dal 2021, l'istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per i comuni, province e città metropolitane. Il nuovo canone dovrebbe sostituire la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

Nel bilancio sono previsti stanziamenti equivalenti a quelli delle entrate soppresse.

RISORSE RELATIVE AL RECUPERO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA:

Il gettito relativo alle entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni risulta il seguente:

Rendiconto (accertato)	2019	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
100.563,74		66.000,00	60.000,00	60.000,00

Fondo solidarietà comunale:

Il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2021 è stato stimato per un importo corrispondente a quello del 2020 tenendo conto che il maggior peso dei fabbisogni standard come criterio distributivo, in base all'esperienza precedente, non dovrebbe comportare penalizzazioni.

TITOLO II - ENTRATE DA TRASFERIMENTI

Le previsioni di entrate per trasferimenti presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2019 e le previsioni assestate 2020:

	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Trasferimenti statali	125.338,43	758.155,53	98.044,13	96.990,39	96.990,39
Trasferimenti regionali	69.518,97	193.971,02	43.747,96	33.028,76	33.028,76
Trasferimenti da Comuni	34.543,38	24.249,49	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Trasferimenti da altri Enti o da privati	290.613,02	321.397,53	302.613,00	302.613,00	302.613,00
TOTALE ENTRATE DA TRASFERIMENTI CORRENTI	520.013,80	1.297.773,57	457.405,09	445.632,15	445.632,15

TITOLO III - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Le previsioni di entrate extratributarie presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2019 e le previsioni assestate 2020:

	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Vendita di beni, servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	809.471,75	441.068,26	740.354,15	745.354,15	745.354,15
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	486.175,59	174.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Interessi attivi	1,66	200,00	200,00	200,00	200,00
Altre entrate da redditi da capitale	14,14	15,00	15,00	15,00	15,00
Rimborsi ed altre entrate correnti	361.024,15	339.169,74	353.093,43	345.474,74	341.883,50
TOTALE ENTRATE DI NATURA EXTRATRIBUTARIA	1.656.687,29	954.453,00	1.399.662,58	1.397.043,89	1.393.452,65

Sanzioni amministrative da codice della strada (cap. 3008/1-3008/2)

I proventi da sanzioni amministrative sono previsti per il 2020 al cap. 3008/1 in € 240.000,00 e sono destinati con atto della Giunta Comunale n. 114 del 26.11.2019 per il 50% (al netto del fondo svalutazione crediti per € 80.000,00) negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 e 208, comma 4, del codice della strada, come modificato dalla legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha stabilito le quote da destinare a ogni singola voce di spesa.

L'entrata presenta il seguente andamento:

Accertamento 2019	Prev.assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
381.531,32	118.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00

La parte vincolata dell'entrata (50% al netto del fondo crediti dubbia esigibilità) risulta destinata come segue:

Tipologie di spese	Impegni 2019	Prev.assestata 2020	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Spesa Corrente	124.390,16	39.331,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Spesa per investim.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	124.390,16	39.331,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Si precisa che per quanto riguarda la previsione per il triennio 2021-2023, il vincolo del 50% è stato determinato nel seguente modo:

	Previsione 2021	Previsione 2022	Previsione 2023
Previsione	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Quota parte fondo svalutazione crediti inserita nella parte spesa del bilancio	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
Differenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00
Somma vincolata (50%)	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Proventi dei beni dell'Ente

Gli immobili per i quali è stato stipulato contratto d'affitto regolarmente registrato risultano attualmente n. 2: Immobile Centro Aperto affittato al Cissac (il cui canone è stato rivalutato con l'indice Istat), Immobile sede della Caserma dei Carabinieri affittato allo Stato.

Nel bilancio preventivo del 2021 sono iscritti, fra le entrate, fitti reali di fabbricati, per euro 14.120,00. La posta iscritta in bilancio corrisponde alla sommatoria dei canoni di affitto maturati in un esercizio.

Proventi dei servizi pubblici

Il dettaglio delle previsioni di proventi e costi dei servizi dell'ente a domanda individuale è il seguente:

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	COPERTURA
Refezione scolastica	427.500,00	512.486,63	83,42%
Trasporto scolastico	22.176,00	93.385,19	23,75%
Parchimetro	20.000,00	8.596,60	232,65%
TOTALI	469.676,00	614.468,42	76,44%

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) in corrispondenza delle previsioni di cui sopra è così quantificato:

Rette refezione scolastica: previsione 427.500 Fcde 10.000

Rette trasporto scolastico: previsione 22.176 Fcde 2.000

COSAP area mercatale: non sono previste variazioni di tariffe nel 2021 quindi il gettito rimane invariato rispetto all'anno precedente ed ha una ragionevole certezza trattandosi di entrata dovuta in base a convenzione pluriennale.

TITOLO IV - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le previsioni di entrate in conto capitale presentano le seguenti variazioni rispetto al rendiconto 2019 e previsioni assestate 2020

	ACCERTATO 2019	ASSESTATO 2020	PREVISIONE 2021	PREVISIONE 2022	PREVISIONE 2023
Contributi agli investimenti	250.286,08	2.488.112,83	4.805.923,25	70.000,00	70.000,00
Altri trasferimenti in conto capitale	2.486,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate da alienazioni di beni materiali e immateriali	3.370,98	164.494,96	50.000,00	0,00	0,00
Altre entrate in conto capitale (esclusi i proventi da concessioni edilizie)	1.690,54	3.425,87	0,00	0,00	0,00
Entrate da concessioni edilizie	89.233,87	141.000,00	75.000,00	25.000,00	23.000,00
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	347.067,81	2.797.033,66	4.930.923,25	95.000,00	93.000,00

Entrate da titoli abitativi e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

ANNO	IMPORTO	SPESA CORRENTE	SPESA C.CAPITALE
2021	75.000,00	28.000,00	47.000,00
2022	25.000,00	23.000,00	2.000,00
2023	23.000,00	23.000,00	0,00

La legge n.232/2016 ha previsto che dal 1.1.2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla suddetta normativa.

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2021-2023 per titoli e macroaggregati sono le seguenti:

PREVISIONI DI COMPETENZA

	TITOLO 1 – Spese correnti	2021	2022	2023
101	Redditi da lavoro dipendente	1.289.588,35	1.266.329,45	1.264.626,95
102	Imposte e tasse a carico dell'Ente	91.468,02	87.810,52	87.693,52
103	Acquisto di beni e servizi	3.230.410,91	3.145.337,89	3.140.574,07
104	Trasferimenti correnti	421.986,21	397.267,89	397.267,89
105	Trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	Fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	Interessi passivi	225.304,39	217.162,64	208.690,31
108	Altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate	5.000,00	5.000,00	5.000,00
110	Altre spese correnti	410.892,04	420.032,46	424.796,29
100	TOTALE TITOLO 1	5.674.649,92	5.538.940,85	5.528.649,03
	TITOLO 2 – Spese in conto capitale			
201	Tributi in conto capitale a carico dell'Ente	0,00	0,00	0,00
202	Investimenti fissi lordi e acquisto terreni	5.060.923,25	70.000,00	70.000,00
203	Contributi agli investimenti	2.000,00	2.000,00	0,00
204	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
205	Altre spese in conto capitale	734,29	373,16	0,00
200	TOTALE TITOLO 2	5.063.657,54	72.373,16	70.000,00
	TITOLO 4 – Rimborso Prestiti			
401	Rimborso di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
402	Rimborso prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
403	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	182.225,85	190.228,45	197.302,19
404	Rimborso altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
405	Fondi per rimborso prestiti	0,00	0,00	0,00
400	TOTALE TITOLO 4	182.225,85	190.228,45	197.302,19
	TITOLO 5 – Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			
501	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
500	TOTALE TITOLO 5	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	TITOLO 7 – Uscite per conto terzi e partite di giro			
701	Uscite per partite di giro	841.000,00	835.000,00	835.000,00
702	Uscite per conto terzi	109.044,00	109.044,00	109.044,00
700	TOTALE TITOLO 7	950.044,00	944.044,00	944.044,00
	TOTALE SPESE	12.870.577,31	7.745.586,46	7.739.995,22

Spese di personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente prevista per gli esercizi 2021-2023, tiene conto della programmazione del fabbisogno, del piano delle assunzioni e delle importanti novità in materia di capacità assunzionale derivata dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 58/2019, che ha previsto la sostituzione delle vecchie regole fondate sul turn-over, con un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale. In base a tale nuova disciplina, "i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

A tale norma è stata data attuazione con l'emanazione del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *"Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"*. Il decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze ed il Ministro dell'Interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, individua: le fasce demografiche (art. 3); i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica (art. 4); le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio (art. 5); nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore (art. 6).

Sulla base dei dati relativi all'ultimo rendiconto approvato, il Comune di Caluso rientra di fatto tra i Comuni virtuosi, ai quali è consentito un incremento della spesa di spesa di personale; il rapporto tra le spese di personale e la media delle entrate correnti è pari a 23,08%, quindi inferiore al valore soglia previsto per la fascia demografica di appartenenza (26,90%); tale rapporto, unitamente ai resti assunzionali accumulati e non utilizzati nel quinquennio precedente al 31/12/2019 (€ 26,73) portano ad una capacità assunzionale prevista, alla data attuale, di € 49.573,47. Tale importo non è fisso, ma potrà e dovrà essere ricalcolato nel corso dell'esercizio 2021 non appena verrà approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno 2020.

Permangono tuttavia i vincoli disposti dall'1/1/2013 dall'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione

coordinata e continuativa tenuto conto della modifica intervenuta per effetto dell'art. 11, comma 4 bis del D.L 24/06/2014 n. 90 – L. 11/8/2014 n. 114, che per gli Enti Locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, riconduce il limite per tali assunzioni al tetto di spesa triennale 2007/2009 (precedentemente il limite di spesa era pari al 50% dell'onere sostenuto nel triennio 2007/2009 per forme di lavoro flessibile); tale limite è per questo Ente pari a euro 22.884,47;

La spesa del personale prevista per l'esercizio 2021 in euro 1.306.512,54 (derivante dalla somma delle seguenti voci: redditi lavoro dipendente-ex intervento 1, Irap, buoni pasto e dedotto i costi detraibili quali spesa per categorie protette, diritti segreteria, spese elettorali) è riferita a n. 31,186 dipendenti (rapportati al personale part time: n. 1 unità a tempo determinato al 50%, n. 4 unità tempo a tempo indeterminato con le seguenti percentuali: n.1 al 87,5%, n. 1 al 75%, n. 1 al 70% e n. 1 al 36,1%) pari a euro 41.894,20 per dipendente.

Nella detta spesa di personale 2021 non sono previsti oneri relativi alla spesa per il lavoro straordinario da svolgersi da parte del personale in occasione delle consultazioni elettorali in quanto nel 2021 non vi sono scadenze in tal senso; nell'ipotesi di svolgimento di eventuali referendum si provvederà a variare conseguentemente il bilancio.

L'organo di revisione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 19, punto 8, della Legge 448/2001, ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio programmazione del fabbisogno di personale e dei parametri di cui al decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, recante *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*.

Relativamente agli oneri della contrattazione decentrata previsti per gli anni dal 2019 al 2021, il “blocco” previsto dall'art. 1 c. 236 della L. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate (stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente), è stato “sostituito” dal vincolo previsto all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 il quale stabilisce che “a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data è invece

abrogato il meccanismo di riduzione proporzionale dei fondi alla riduzione del personale in servizio di cui all'articolo 1, comma 236, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il fondo 2016, nel quale si sono consolidate le decurtazioni operate nel quadriennio 2011/2014 sulla base del richiamato disposto di cui al D.L. 78/2010, costituiva pertanto nuovo parametro di riferimento replicando sostanzialmente il meccanismo di contenimento dei fondi introdotto dall'art. 9 comma 2 bis D.L. n. 78/2010.

L'entrata in vigore il 21/05/2018 del nuovo contratto collettivo Funzioni Locali 2016/2018 ha di fatto "trascinato" il limite del fondo 2016 negli anni successivi prevedendo che "a decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", sia costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. (...) Nell'importo consolidato ... confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". Tale "importo consolidato (...) resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi."

Il fondo delle risorse per il salario accessorio risulta altresì stabilmente incrementato, a partire all'anno 2019, di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del CCNL citato in servizio alla data del 31.12.2015 (n. 32) e di € 842,54, così come previsto dall'art. 33, c. 2 DL 34/2019, in quanto alla data attuale (ed anche in via presuntiva al 31/12/2020) risulta una unità di personale in più rispetto a quelle presenti alla data del 31/12/2018.

Vincoli e limitazioni

Con l'approvazione della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), preceduta dalla conversione in legge n. 157, del 19.12.2019, del D.L. n. 124, del 26.10.2019 (detto Collegato fiscale") recante: «Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili» ha apportato numerose modifiche all'attività del revisore degli enti locali.

Con questo primo contributo andiamo ad analizzare alcune di queste novità che modificano il parere da rilasciare sul bilancio di previsione, l'agenda e l'attività di controllo periodica dell'organo di revisione.

Iniziamo dall'abrogazione di alcune limitazioni sulle **spese per l'acquisto di beni e servizi**.

Prima della conversione in legge del D.L. 124/2019 tale agevolazione era riservata (legge n. 145/2018 art. 1 comma 905) soltanto per quei comuni virtuosi (e le loro forme associative) che riuscivano ad approvare, entro gli ordinari tempi previsti dal TUEL, sia il bilancio di previsione (31/12) che il rendiconto (30/4) e che avevano rispettato nell'annualità precedente il saldo tra entrate finali e spese finali di cui all'art. 9, della legge 243/2012.

Con l'art. 57, comma 2 bis, del D.L. 124/2019 entrambe queste due disposizioni vengono abrogate eliminando quindi qualsiasi ulteriore vincolo alla disapplicazione di alcuni tetti di spesa.

Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte corrente

L'individuazione di quali sono le limitazioni che dall'annualità 2020 sono abrogate, passa attraverso la lettura, per forza di cose comparata, dell'art. 57, comma 2 del D.L. 124/2019. Articolo di difficile comprensione se non si procede ad una comparazione con le norme abrogate.

Quelle che interessano il comparto della spesa corrente e che quindi vanno a modificare il parere che deve rilasciare il revisore allo schema di bilancio di previsione sono previste dalle lett. b e c) dell'art. 57, comma 2. In pratica, dall'annualità 2020, sono abrogati:

- i limiti di spesa per **studi ed incarichi di consulenza** pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di **spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** pari al 20% della spesa dell'anno 2009 (art. 6, comma 8 del decreto-legge 78/2010);
- il divieto di effettuare **sponsorizzazioni** (art. 6, comma 9 del DI 78/2010);
- i limiti delle **spese per missioni** per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 12 del decreto-legge 78/2010);
- i limiti di spesa per la **formazione del personale** in precedenza fissato al 50 per cento della relativa spesa dell'anno 2009 (art.6, co. 13 del decreto-legge n. 78/2010);
- i limiti di spesa per **acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture**, nonché per l'acquisto di buoni taxi per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 (art. 5, comma 2 del decreto-legge 95/2012)

Eliminazione dei vincoli per acquisti di beni e servizi parte capitale

Anche nel settore della gestione in conto capitale vengono meno alcune limitazioni.

Dall'annualità 2020 gli enti locali possono procedere all'acquisto degli immobili senza essere assoggettati ai vincoli previsti dal comma 1 ter, dell'articolo 12 del D.L 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio n. 111. In caso di acquisti di immobili non sarà più necessario documentarne "l'indispensabilità e l'indilazionabilità" e si rende del tutto superflua "l'attestazione da parte del responsabile del procedimento" di tale condizione. Inoltre, la congruità del prezzo non dovrà essere più attestata dall'Agenzia del demanio, e non sarà più necessario darne preventiva notizia, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito, nel sito internet istituzionale dell'ente dell'operazioni di acquisto.

Occorre a tal proposito evidenziare che l'art. 57, comma 2 bis, lett. f) abroga soltanto il comma 11 ter, dell'art. 12, del decreto-legge n. 98/2011 **lasciando in vita tali vincoli per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato** della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali.

Eliminazione di alcuni strumenti obbligatori della programmazione di settore e di ulteriori adempimenti

La lettera e), del comma 2, dell'art. 57 abroga invece l'obbligo di adozione del Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, di cui all'art. 2, comma 594, della legge n. 244/2007. Tale piano individuava misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio, con esclusione dei beni infrastrutturali. Su tale documento l'organo di revisione era obbligato, se approvato distintamente dal DUP, a rilasciare un parere in quanto strumento di programmazione economico-finanziaria come disposto dall'art. 239, comma 1, lettera b) punto 1 del TUEL .

L'abrogazione disposta dalla lett. d) del comma 2, dell'art. 57 dell'obbligo di **comunicazione, per i comuni con popolazione superiore ai 40.000 abitanti, al Garante delle telecomunicazioni, delle spese pubblicitarie** effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario previsto dai commi 4 e 5 dell'articolo 5 della legge n. 67/1987, modifica l'agenda del revisore in quanto non dovrà più includere tale controllo nelle consuete verifiche periodiche.

Vincoli sulla spesa non abrogati

alla lettura dei due dispositivi normativi **non risultano essere stati abrogati i vincoli in materia di consulenza informatica** previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228.

Le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici non ammettendo alcun rinnovo, consentendo un'eventuale proroga dell'incarico originario in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

Interessi passivi su mutui

La previsione di spesa per interessi passivi su mutui per gli anni 2021, 2022 e 2023, pari rispettivamente ad euro 224.804,39, euro 216.662,64, euro 208.190,31 è congrua e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del Tuel, come calcolato nel relativo prospetto.

Inoltre la spesa è stata rivista in funzione della rinegoziazione di alcuni mutui, come già evidenziato nella parte "informazioni sulla condizione dell'Ente" ed ha portato ad un risparmio di spesa di circa 20.000 euro annuo (tra interessi e quota capitale)

Il responsabile del servizio finanziario ha predisposto apposito riepilogo dei mutui contratti a tutt'oggi.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

La dimostrazione della quota accantonata a FCDE nel bilancio 2021-2023 è evidenziata nei prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

L'accantonamento al FCDE non è oggetto d'impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la regolarità del calcolo del fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento che a partire dal 2019 è del 100%.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anno 2021-2023 risulta così previsto:

ANNO 2021

Imposte, tasse e proventi assimilati	155.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e degli illeciti	90.000,00
TOTALE	258.000,00

ANNO 2022

Imposte, tasse e proventi assimilati	157.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e degli illeciti	90.000,00
TOTALE	260.000,00

ANNO 2023

Imposte, tasse e proventi assimilati	157.000,00
Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	13.000,00
Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione e degli illeciti	90.000,00
TOTALE	260.000,00

Fondo di riserva di competenza e fondo di riserva di cassa

Art. 15 regolamento di contabilità:

“Nella parte corrente del bilancio di previsione e precisamente nella Missione “ Fondi e Accantonamenti” è iscritto un fondo di riserva di importo non inferiore allo 0,30 per cento e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del D.Lgs. n. 267/2000, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

Il fondo di riserva è utilizzato, per la metà dello stanziamento, per integrare la dotazione degli interventi di spesa corrente le cui previsioni risultino insufficienti rispetto agli obiettivi. L'altra metà dello stanziamento è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporterebbe danni certi all'Ente.

I prelevamenti di somme dal fondo di riserva sono effettuati fino al 31 dicembre, con deliberazione della Giunta, e comunicate al Consiglio entro sessanta giorni dall'adozione.

Con deliberazione di variazione al bilancio, da adottarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, il fondo di riserva può essere utilizzato per l'istituzione di nuove unità elementari di spesa. Con le medesime modalità la dotazione del fondo di riserva può essere incrementata fino al limite massimo del due per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio”.

La consistenza del fondo di riserva ordinario previsto:

anno 2021 – euro 25.000,00 pari allo 0,45% delle spese correnti

anno 2022 – euro 30.080,42 pari allo 0,54% delle spese correnti

anno 2023 – euro 34.844,25 pari allo 0,63% delle spese correnti

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del Tuel ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità (art. 15 come sopra citato)

La consistenza del fondo di riserva di cassa, pari ad euro 25.000,00, rientra nei limiti di cui all'art. 166 comma 2 quater del Tuel e dell'art. 16 del regolamento di contabilità (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondi per spese potenziali

Sono previsti i seguenti accantonamenti per passività potenziali:

- a) accantonamento per indennità di fine mandato sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.lgs 118/2011), pari ad euro 2.500 per ogni anno.
- b) accantonamento per adeguamenti del CCNL del personale pari ad euro 1.500 per il 2021 e 3.000 per gli esercizi 2022 e 2023

A fine esercizio, come disposto dall'art. 167 comma 3 del Tuel, le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione

SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste nel triennio 2021-2023 sono finanziate da entrate quali: oneri urbanizzazione, concessioni cimiteriali, entrate correnti, contributi regionali, statali e da altri enti.

Si riporta di seguito il dettaglio degli investimenti:

INTERVENTO	2021	2022	2023
Interventi di messa in sicurezza sismica, adeguam. abbattim. barriere arch. Palazzo comunale	740.000,00		
Manutenzione straord. immobili (interventi di riqualificazione energetica)	140.000,00	70.000,00	70.000,00
Apparecchiature informatiche	734,29	373,16	
Trasferimento di capitale per edifici di culto	2.000,00	2.000,00	
Interventi straordinari sulle scuole	2.916.855,00		
Costruzione nuovi loculi cimiteriali	210.000,00		
Manut. straord. parchi e giardini,	680.000,00		
Manutenz. straord. strade ed infrastrutture	374.068,25		
TOTALE	5.063.657,54	72.373,16	70.000,00

Indebitamento

Nel periodo è prevista l'assunzione di un mutuo di euro 160.000 per la realizzazione di loculi cimiteriali.

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
Rendiconto 2019	COMPETENZA ANNO 2021
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.883.864,61
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	520.013,80
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.656.687,29
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	6.060.565,70
0,00	
Livello massimo di spesa annuale (10%):	606.056,57
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	224.804,39
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	381.252,18
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	5.389.717,44
TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31.12.2021	5.389.717,44
Bilancio previsione 2020 (prev.assestate)	COMPETENZA ANNO 2022
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.663.878,35
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	1.297.773,57
3) Entrate extratributarie (titolo III)	954.453,00
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.916.104,92
0,00	
Livello massimo di spesa annuale (10%):	591.610,49
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	216.662,64
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	374.947,85
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	5.207.491,59

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISPETTO DEI VINCOLI DI INDEBITAMENTO DEGLI ENTI LOCALI	
ENTRATE RELATIVE AI PRIMI TRE TITOLI DELLE ENTRATE (rendiconto penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui), ex art. 204, c. 1 del D.L.gs. N. 267/2000	
TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31.12.2022	5.207.491,59

Bilancio previsione 2021	COMPETENZA ANNO 2023
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	3.782.664,35
2) Trasferimenti correnti (titolo II)	457.405,00
3) Entrate extratributarie (titolo III)	1.399.662,58
TOTALE ENTRATE PRIMI TRE TITOLI	5.639.732,02
0,00	
Livello massimo di spesa annuale (10%):	563.973,20
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/esercizio precedente (2)	208.190,31
Ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso	0,00
Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00
Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00
Ammontare disponibile per nuovi interessi	355.782,89
Debito autorizzato nell'esercizio in corso	5.017.213,14
TOTALE DEBITO DELL'ENTE AL 31.12.2023	5.017.213,14

Anticipazioni di cassa

E' stata iscritta in bilancio nella parte entrate, al titolo V, e nella parte spesa, al titolo III, una previsione per anticipazioni di cassa nel limite dei tre dodicesimi calcolato sui primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio, come da norme vigenti e risultante dal seguente prospetto:

Entrate correnti (tit.I-II-III) da rendiconto 2019	6.060.565,70
Anticipazione di cassa prevista nel bilancio	1.000.000,00
Percentuale	16,50%

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni parte corrente

Congrue le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle risultanze del rendiconto 2019 (o previsioni definitive 2020);
- della salvaguardia degli equilibri effettuata ai sensi dell'art. 193 del TUEL;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali reimputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti delle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- del rispetto delle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica tenuto conto della Legge 145/2018;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le reimputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici ed e il cronoprogramma dei pagamenti, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che si realizzino concretamente le entrate che li finanziano, tipo i proventi da concessioni edilizie, cimiteriali.

c) Riguardo agli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

L'emergenza Covid-19 ha influito parecchio sulle previsioni assestate 2020, soprattutto per quanto riguarda le entrate. Si sono verificate delle minori entrate nell'addizionale comunale

all'Irpef, essendo legata all'attività lavorativa ed economica, nei servizi di mensa-trasporto scolastico, nelle sanzioni al codice della strada, nei proventi per parcometri, nei proventi Cosap e Tari, essendo legati ai periodi di lockdown e di inattività commerciale. Si sono avute anche delle nuove o maggiori spese, soprattutto nei servizi riguardanti la sanificazione degli ambienti e dei mezzi, acquisti dispositivi di protezione (mascherine) e prodotti per l'igiene e la pulizia, contributi straordinari per gli asili (rimasti chiusi durante il lockdown) e centri estivi, contributi riguardanti interventi assistenziali (si pensi ai buoni alimentari o alle locazioni).

Per far fronte a questa situazione, che avrebbe potuto portare il bilancio comunale ad avere un disavanzo economico, sia a livello Statale che Regionale sono stati erogati dei fondi e dei contributi specifici.

Tutto questo si ripercuote anche sulle previsioni per il prossimo triennio, almeno per quanto riguarda l'esercizio 2021, sperando che tale situazione di emergenza venga meno e si ristabilisca un equilibrio economico-finanziario accettabile.

L'Organo di revisione dovrà presidiare il permanere degli equilibri e l'evoluzione della gestione delle entrate e delle spese tenuto conto delle maggiori entrate, delle minori spese e delle maggiori spese correlate all'emergenza epidemiologica. In particolare, si ricorda che l'Organo di revisione dovrà certificare l'utilizzo delle somme del c.d. Fondone (art.106 DL 34/2020) e Fondone-bis (art.39 del DL 104/2020) entro il 30 aprile 2021 (con eventuale proroga al 30 maggio 2021). Sul bilancio 2021-2023 per l'annualità 2021 è stata applicata una quota di avanzo di amministrazione relativa a quota parte del "fondone" ricevuto nel corso del 2020 e non utilizzato in tale anno.

L'Organo di revisione deve altresì valutare i medesimi effetti anche negli organismi partecipati tenuto conto delle indicazioni contenute nella delibera Sezioni Autonomie 18/2020 "Linee di indirizzo per i controlli interni durante l'emergenza da Covid-19".

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa sono attendibili in relazione all'esigibilità dei residui attivi e delle entrate di competenza e congrue in relazione al rispetto dei termini di pagamento con riferimento ai cronoprogrammi ed alle scadenze di legge.

e) Invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-quinquies dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016 non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi

compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario
- delle variazioni rispetto all'anno precedente
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa

il Revisore unico:

- ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.Lgs n. 118/2011 e dai principi contabili applicati n. 4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo;
- ha rilevato la coerenza interna, la congruità e l'attendibilità contabile delle previsioni di bilancio
- ha rilevato la coerenza esterna ed in particolare la possibilità con le previsioni proposte di rispettare i limiti disposti dalle norme relative al concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

ed **esprime**, pertanto, **parere favorevole** sulla proposta di **Bilancio di Previsione 2021-2023** e sui documenti allegati.

Caluso, 16 dicembre 2020

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Cristiano BAUCE

